



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108
www.comune.itri.it

Prot. 13218

12 OTT. 2016

2

Ai Responsabili di Settore e/o Servizi

Ai Responsabili di Procedimento

E, p.c Al Sig. Sindaco

Ai componenti della Giunta Comunale

SEDE

Oggetto: L. 241/90, D. lgs 33/2013 e D. lgs 97/2016. Direttive in merito all'accesso agli atti.

Con la presente si intendono fornire, alle SS.LL. in indirizzo, alcune indicazioni ritenute necessarie in merito al diritto di accesso agli atti a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs 97/2016.

La L. 241/90 (art. 22) ha introdotto l'accesso agli atti limitandolo ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, richiedendo, per il suo esercizio, un interesse differenziato da parte del cittadino o un interesse diretto, concreto ed attuale.

Il D. lgs 33/2013, e ss. mm. e i., disciplina il diritto (accesso civico), da parte del cittadino, di vedere pubblicato sul sito comunale, tutta la documentazione disciplinata e prevista dallo stesso decreto, derivandone un diritto del cittadino a fronte di eventuali inosservanze da parte della P.A.

Il D.lgs 97/2016, modificativo del D. lgs. 33/2013, introduce un nuovo ed ulteriore livello di tutela a favore del cittadino, il FOIA (Freedom of information act), con il quale viene riconosciuto al cittadino il diritto di poter accedere a qualunque dato, documento ed informazione in possesso della Pubblica Amministrazione (tranne che per i casi coperti da privacy ed altri tassativamente previsti). Tale diritto prescinde dalla dimostrazione, da parte del cittadino, di un interesse differenziato.

In merito alle casistiche escluse dal FOIA si attendono ulteriori disposizioni da parte degli organi preposti (ANAC) anche circa l'eventuale posizione legittimante alla richiesta. Qualora vengano richiesti dati, documenti ed informazioni relativi ad altri soggetti, deve essere data comunicazione alla parte controinteressata ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si specifica che non vige, per l'accesso mediante FOIA, il silenzio rifiuto rendendosi necessario un rifiuto con provvedimento espresso adeguatamente motivato.

In caso di provvedimento di rifiuto il cittadino si potrà rivolgere, oltre che in sede di riesame, oltre che al TAR, al Difensore Civico o al Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione.

Qualora la richiesta di accesso mediante FOIA non specifichi chiaramente i dati, le informazioni o i documenti che si intendono acquisire, la P.A. deve collaborare con il cittadino affinché il diritto possa essere esercitato.



Il Segretario Generale

(D.ssa Massimina De Filippis)